

## REGOLAMENTO N. 686/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1967

relativo al processo di denaturazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 8,

Considerando che, ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi <sup>(3)</sup>, è opportuno determinare il processo di denaturazione dei semi e delle miscele di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi <sup>(4)</sup>; che, tenuto conto delle date della prima fissazione dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, da un lato, e per i semi di girasole, dall'altro, solo il metodo di denaturazione per le due specie di semi per prime menzionate e per le miscele contenenti tali prodotti, è stato determinato dal regolamento n. 396/67/CEE della Commissione, del 31 luglio 1967, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone <sup>(5)</sup>; che, è opportuno attualmente determinare il metodo per l'altra specie di semi e per le miscele contenenti tali prodotti;

Considerando che occorre scegliere un metodo di denaturazione sufficientemente efficace, affinché i semi e le miscele denaturati possano essere distinti in modo definitivo dagli altri semi e miscele; che, inoltre, tale metodo non deve rendere i prodotti denaturati nocivi per l'alimentazione degli animali; che a tal riguardo, per essere considerati come denaturati i semi o le miscele di cui sopra devono presentare una certa proporzione quantitativa tra i semi di girasole di colore nero, con un elevato tenore in olio, ed i semi di girasole di colore bianco, con un debole tenore in olio, che sono utilizzati generalmente per l'alimentazione degli animali;

Considerando che non esiste alcun interesse economico per gli operatori della Comunità a denaturare i semi raccolti nella Comunità, destinati alla produzione di olio; che i semi di colore bianco non sono raccolti nella Comunità, ma che possono presentarsi, per ragioni genetiche, miscelati in debolissima percentuale con i semi di colore nero; che, perciò, è opportuno eliminare il rischio di operazioni speculative che possono risultare dalla presentazione di semi o miscele contenenti più di una certa quantità minima di semi bianchi; che per questo scopo bisogna considerare detti semi o miscele come importati dai paesi terzi;

Considerando che la decorticazione è un'operazione che precede immediatamente la triturazione dei semi all'oleificio e che i semi sgusciati non sono commercializzati; che dopo lo scortecciamento è difficile distinguere i semi di girasole di colore nero da quelli di colore bianco; che, per questa ragione, per eliminare il rischio di operazioni speculative, che possono risultare dalla presentazione di semi o miscele contenenti semi sgusciati, è opportuno considerare detti prodotti come importati dai paesi terzi;

Considerando che, tenuto conto delle possibilità amministrative che esistono attualmente negli Stati membri, è opportuno permettere a detti Stati di fissare la quantità minima che può essere sottoposta a denaturazione;

Considerando che il regolamento n. 396/67/CEE ha determinato il processo di denaturazione per i semi di colza e ravizzone; che l'esperienza acquisita giustifica ancora l'utilizzazione di detto metodo;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

1. Sono considerati come denaturati, ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE, i semi di colza e ravizzone, nonché le miscele dei prodotti di cui alla voce 12.01 della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 2% in peso di semi di colza e di ravizzone, ai quali sono stati aggiunti e opportunamente miscelati almeno il 2% di miglio di colore giallo e il 5% di scagliola.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

<sup>(5)</sup> GU n. 177 del 2. 8. 1967, pag. 3.

2. I semi o le miscele di cui al paragrafo 1 contenenti miglio di colore giallo o scagliola con concentrazione inferiore a quella prevista al precedente paragrafo, sono considerati come semi o miscele importati dai paesi terzi.

#### Articolo 2

1. Sono considerati come denaturati ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE, i semi di girasole nei quali si trovano :

— massimo 10 % di semi di girasole di colore nero,

— minimo 20 % di semi di girasole di colore bianco.

2. Sono considerati come denaturati ai sensi degli articoli di cui sopra le miscele dei prodotti di cui alla voce 12.01 della tariffa doganale comune contenenti in peso almeno 2 % di semi di girasole, qualora fra detti semi si trovino :

— massimo 10 % di semi di colore nero,

— minimo 20 % di semi di colore bianco.

3. I semi di girasole o le miscele di cui al paragrafo 2, contenenti semi di girasole sgusciati o più dello 0,5 % di semi di girasole di colore bianco, sono considerati come semi o miscele importati dai paesi terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1967.

#### Articolo 3

1. Allorquando i processi di denaturazione di cui all'articolo 1 e 2, si effettuano in uno Stato membro, detti processi sono effettuati sotto il controllo delle autorità competenti di detto Stato membro.

2. Gli Stati membri possono fissare la quantità minima che può essere sottoposta a processo di denaturazione.

#### Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione il primo mese di ogni trimestre le quantità di semi o di miscele denaturate che sono state importate, in provenienza dai paesi terzi, o che sono state sottoposte a processo di denaturazione, nel corso del trimestre precedente. Tuttavia, allorquando le quantità di detti semi o miscele appaiano allo Stato membro interessato non essere in rapporto con le quantità normali che possono essere utilizzate ad usi per cui è prevista la denaturazione, detto Stato membro informa immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

Il regolamento n. 396/67/CEE è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**